

Deliberazione n. 86

Adottata dal Direttore Generale in data 24.01.2023

OGGETTO: Approvazione e presa d'atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale del Sulcis per l'acquisto di farmaci plasmaderivati. **Periodi di validità 01.01.2022–31.12.2024.**

PDEL/2023/88

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 24.01.2023 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell'ARNAS "G. Brotzu"

SI NO

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

VISTA

la deliberazione n.49/35 con la quale la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva individuato l'Azienda Ospedaliera "Brotzu" quale Azienda sanitaria incaricata della gestione dell'Accordo di Programma interregionale, già in essere tra la Lombardia e il Piemonte, finalizzato alla gestione congiunta delle compensazioni dei plasmaderivati nonché delle procedure che derivano dall'affidamento del "servizio" relativo al ritiro, trasferimento allo stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dai servizi trasfusionali e dalla distribuzione dei plasmaderivati, attualmente affidato alla società Kedrion S.p.A e di attribuire all'Azienda Ospedaliera "Brotzu" gli atti di gestione che derivano dall'applicazione dell'Accordo di cui al punto precedente, di concerto e previo parere tecnico da parte della Struttura Regionale di Coordinamento;

VISTA

la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" sono istituite le ASL i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale);

VISTA

la DGR n.38/67 del 21.12.2022 "Proroga del Pano Regionale sangue, emocomponenti e farmaci plasmaderivati;

CONSIDERATO

che questa Azienda, deve continuare a garantire la gestione delle compensazioni dei plasmaderivati come previsto dalla deliberazione Regionale n.49/35;



- PREMESSO** che l'ARNAS G. Brotzu, con nota PG/2022/ 24648 ha chiesto all'Azienda Socio-Sanitaria Locale del Sulcis la disponibilità alla stipula di una convenzione per l'acquisto di plasmaderivati;
- CONSIDERATO** che la ASL del Sulcis con nota ns protocollo PG/2023/1003 ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione per l'acquisto di plasmaderivati;
- VISTA** la convenzione che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale firmata da entrambi i Rappresentanti Legali e il tariffario allegato, il cui certificato di firma è agli atti del servizio proponente;
- RITENUTO** pertanto di stipulare la convenzione con l'Azienda Socio-Sanitaria Locale del Sulcis per l'acquisto di farmaci plasmaderivati. Periodi di validità **01.01.2022-31.12.2024**;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Per i motivi esposti in premessa:

DELIBERA

1. Di approvare e prendere atto della convenzione tra l'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale del Sulcis per l'acquisto di farmaci plasmaderivati per il periodo **01.01.2022-31.12.2024**, firmata da entrambi i Rappresentanti Legali, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere la presente deliberazione alla S.c. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e al Direttore del Dipartimento Servizi, all' Azienda Socio-Sanitaria Locale del Sulcis e alla SRC Sardegna.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

CONVENZIONE TRA L'ARNAS "G. BROTZU" DI CAGLIARI E L' AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS (ASL 7 SULCIS) PER L'ACQUISTO DI FARMACI PLASMADERIVATI.

TRA

L' Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione "G. Brotzu" di seguito denominata anche "**ARNAS "G. Brotzu"**", C.F. e P. I.V.A. 02315520920, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddìs, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Piazzale A. Ricchi, 1, Cagliari.

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale Sulcis di seguito denominata anche "**ASL 7 Sulcis "**", C.F. e P. I.V.A 03990310926 rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Giuliana Campus, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda via Dalmazia n. 83 CAP 09013 Carbonia.

PREMESSO

Che in data 26.11.2013 con deliberazione n.49/35 la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva individuato l'Azienda Ospedaliera "Brotzu" quale Azienda sanitaria incaricata della gestione dell'Accordo di Programma interregionale, già in essere tra la Lombardia e il Piemonte, finalizzato alla gestione congiunta delle compensazioni dei plasmaderivati nonché delle procedure che derivano dall'affidamento del "servizio" relativo al ritiro, trasferimento allo stabilimento di lavorazione, trasformazione del plasma prodotto dai servizi trasfusionali e dalla distribuzione dei plasmaderivati, attualmente affidato alla società Kedrion S.p.A e di attribuire all'Azienda Ospedaliera "Brotzu" gli atti di gestione che derivano dall'applicazione dell'Accordo di cui al punto precedente, di concerto e previo parere tecnico da parte della Struttura Regionale di Coordinamento; al fine di provvedere.

Che con la delibera di G.R. n. 49/9 del 13.09.2016 è stato recepito integralmente l'Accordo Stato - regioni n. 168 del 20.10.2015 concernente "Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione tra Aziende Sanitarie e tra Regioni e Province Autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio delle Aziende Sanitarie all'interno della Regione e tra le regioni", compreso di allegato, con il quale sono state modificate le tariffe di cessione del sangue e degli emocomponenti.

Che in data 05.06.2017, con nota prot. n. 0014778, la Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, aveva comunicato che, al fine di provvedere alla corretta contabilizzazione dei rapporti debitori e creditori tra le diverse Aziende Sanitarie della Regione e consentire a ciascuna di esse una migliore rappresentazione dei relativi costi e ricavi, nonché un più agevole controllo su costi altrimenti non internalizzati, sarebbe stato opportuno che l'Azienda per la Tutela della Salute, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari e l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari provvedessero a regolarizzare, tramite fattura, la cessione ad altre Aziende Sanitarie della Regione dei plasmaderivati a fatturazione diretta da altre aziende pubbliche o private. In particolare, l'ARNAS "G. Brotzu" avrebbe dovuto fatturare i farmaci plasmaderivati acquistati dalla Ditta aggiudicataria e da altre Aziende extra regione, per tutte le altre Aziende della Regione.

Che con la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" sono istituite le ASL i cui ambiti territoriali sono

coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale).

Che è intendimento delle parti stipulare apposita convenzione per l'acquisto di farmaci plasmaderivati per tre anni a decorre dalla data del **01.01.2022**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO CONVENZIONE

La presente convenzione è finalizzata a regolamentare i rapporti tra l'ARNAS "G. Brotzu" e la **ASL 7 Sulcis** in merito alla cessione di farmaci plasmaderivati, i quali vengono acquistati dall'ARNAS "G. Brotzu" per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna e ceduti alle stesse, previa apposita richiesta.

Art. 2 MODALITA' DI CESSIONE

La Struttura Regionale di Coordinamento (SRC), ubicata presso l'ARNAS "G. Brotzu" di Cagliari, provvede alla definizione delle quantità di farmaci plasmaderivati necessari al soddisfacimento del fabbisogno aziendale, sulla base di quanto comunicato dalle Farmacie delle Aziende Sanitarie interessate, subordinato alla disponibilità degli stessi, presso il magazzino unico della Ditta aggiudicataria, e secondo quanto disposto dal D.M. Del 02/2016 "Programma nazionale plasma e medicinali plasmaderivati 2016/2020".

Eventuali integrazioni pervenute alla SRC dalle Aziende Sanitarie, saranno richieste dalla SRC alla Ditta aggiudicataria e alla Regione Lombardia (capofila dell'Accordo stipulato tra le Regioni Lombardia, Piemonte e Sardegna), che attesterà l'eventuale disponibilità.

La SRC Sardegna", ai fini della cessione dei farmaci plasmaderivati, comunica alla Ditta aggiudicataria e alle altre Aziende Sanitarie Pubbliche extra regione, il quantitativo dei farmaci plasmaderivati da cedere, in base alle richieste pervenute.

Art. 3 RAPPORTI ECONOMICI

La **ASL 7 Sulcis** si impegna a comunicare alla SRC, secondo le modalità concordate con la stessa, la quantità di farmaci plasmaderivati effettivamente acquisita.

L'ARNAS "G. Brotzu" fatturerà mensilmente, alla **ASL 7 Sulcis**, secondo quanto attestato, in base al tariffario allegato alla presente convenzione, reso obbligatorio dall'Accordo Stato - Regioni del 20.10.2015 n. 168 ed in vigore dal 01.06.2016, riguardante le modalità ed il tariffario dei prodotti finiti ed oggetto di scambio intraregionale ed interregionale.

La **ASL 7 Sulcis** provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'ARNAS "G. Brotzu" entro sessanta giorni dalla data di emissione.

Per eventuali ritardi, verranno gli interessi di mora stabiliti nella misura di legge.

Art. 4 DURATA

La presente convenzione ha durata triennale a decorre dalla data del **01.01.2022**.
Potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, nonché di sopravvenute disposizioni in merito all'acquisto dei medesimi prodotti a seguito di interventi disposti dalla Centrale Regionale di Committenza, previo accordo scritto. Il tacito rinnovo non è consentito.

**Art. 5
RECESSO**

Le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 giorni da notificare mediante posta elettronica certificata.

Le parti danno atto che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 esclusivamente per le attività istituzionali relative all'espletamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

**Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 6 articoli, è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D. lgs 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale
ARNAS "G. Brotzu"
Dott.ssa Agnese Foddis

**FODDIS
AGNESE**

Firmato digitalmente
da FODDIS AGNESE
Data: 2023.01.17
14:59:51 +01'00'

Il Direttore Generale
ASL 7 Sulcis
Dott.ssa Giuliana Campus

**CAMPUS
GIULIANA**

Firmato digitalmente da
CAMPUS GIULIANA
Data: 2023.01.13 14:51:33
+01'00'

Prezzo unitario di cessione dei medicinali plasma derivati prodotti da plasma nazionale in convenzione/controlazione

Prodotto	Unità di misura	Tariffe per Grammo/UI *
Albumina	Grammi	€ 1,9
Immunoglobulina polivalente	Grammi	€ 35,00
Fattore VIII	UI	€ 0,23
Fattore IX	UI	€ 0,23
Complesso Protrombinico	UI	€ 0,24
Antitrombina	UI	€ 0,225

2